

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi dell'art. 4 commi 1 - 7 ter Legge n. 92/12

Addì 13 marzo 2018 in Roma, presso l'Hotel Cicerone, via Cicerone 55/C, si sono incontrati:

- Nuova Sidap S.r.l. con sede direzionale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 Palazzo Z, in persona dei sigg.ri Marilena Ferri e Riccardo Orlandi;
- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nelle persone dei sigg.ri Cristian Sesena, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni con la partecipazione delle strutture territoriali e delle RSA/RSU.

PREMESSO CHE

- La Società ha richiesto la disponibilità delle OO.SS. Nazionali e territoriali maggiormente rappresentative a livello aziendale e delle rispettive RSA/RSU, a un incontro da tenersi in data odierna, finalizzato a risolvere la situazione di eccedenza di personale riscontrate presso la sede direzionale di Nuova Sidap S.r.l. di Rozzano (MI) ed i punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, determinata dalle ragioni che seguono.
- La Società opera in un mercato caratterizzato da elevati livelli di competizione, che impongono la ricerca di un miglioramento continuo della qualità e della produttività complessiva del servizio offerto.
- Come più volte evidenziato dalla Società, il costo del lavoro rappresenta una voce significativa di conto economico e l'incidenza di tale costo presenta livelli crescenti.
- In particolare, la Società ha illustrato alle OO.SS. ed alle RSA/RSU che il costo del lavoro del personale impiegato presso i propri punti vendita supera quello del Settore di riferimento, circostanza che ha un rilevante impatto sui costi complessivi del servizio offerto, facendo perdere competitività alla Società a vantaggio dei *competitors*.
- Inoltre, è stato illustrato che la dinamica crescente dei costi degli affitti ha una rilevante ripercussione sul settore della ristorazione in concessione, con importanti ricadute sugli assetti produttivi e sulla struttura dei costi, tra i quali il costo del personale rappresenta come detto una voce significativa.
- In tale contesto, è dunque indispensabile che la Società adotti misure che consentano di ridurre il costo di erogazione dei servizi anche attraverso una riduzione di personale, al fine di recuperare competitività e, nel contempo, assicurare il mantenimento dei consueti livelli di servizio nei confronti della clientela.
- A tal fine, la Società ha effettuato un'attenta analisi della composizione della propria forza lavoro, identificando sull'intero territorio italiano delle aree nelle quali, anche attraverso una rimodulazione dell'organizzazione del lavoro, fosse possibile attuare una riduzione del personale occupato. Le analisi effettuate hanno evidenziato che, tra i dipendenti, vi è un consistente numero di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
- Al fine di realizzare in modo non traumatico il corretto dimensionamento degli organici presso la sede direzionale di Nuova Sidap S.r.l. di Rozzano (MI) ed i punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e creare, quindi, le condizioni di un ricambio generazionale, le Parti intendono ricorrere alle misure previste dall'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della L. 92/12, al fine di incentivare e facilitare l'esodo dei lavoratori più anziani, che maturino entro il 31 ottobre 2021 i requisiti pensionistici, e ciò nel limite massimo di 53 dipendenti.

Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue.

1. Piano di uscite ai sensi dell'articolo 4 L. 92/12

Le Parti convengono sull'adozione delle misure previste dall'art. 4, commi 1 – 7 ter L. 92/12, al fine di realizzare in modo non traumatico il corretto dimensionamento degli organici, attraverso un piano di uscite incentivate (il «Piano»).

Subordinatamente alla validazione del presente accordo da parte dell'INPS, l'Azienda si impegna, in conformità a quanto previsto dalla predetta legge, a corrispondere tramite l'INPS, ai lavoratori coinvolti, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all'INPS la contribuzione spettante agli stessi, il tutto esclusivamente fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Resta, pertanto, inteso che le prestazioni e gli oneri sopra indicati verranno meno al raggiungimento da parte dei lavoratori che parteciperanno al Piano, dei requisiti minimi per il trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia o, se precedente, anticipata), secondo le regole del presente accordo.

Inoltre, le prestazioni non sono reversibili.

2. Durata del Piano e dipendenti potenzialmente destinatari

In base al presente Piano, le cessazioni del rapporto di lavoro dovranno avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2018, data di conclusione del Piano stesso.

Il Piano è rivolto ai dipendenti in forza presso la sede direzionale di Nuova Sidap S.r.l. di Rozzano (MI) e presso i punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, che maturino i requisiti minimi per accedere alla pensione, di vecchiaia o anticipata, secondo le regole vigenti, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, comunque entro il limite massimo di 53 lavoratori, con il presupposto dell'adesione volontaria.

Resta inteso che la partecipazione al Piano è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo i termini di seguito descritti, entro il 31 ottobre 2018.

3. Percorso di attuazione del Piano

3.1. Con l'obiettivo di acquisire in via anticipata elementi di certezza sulle uscite, sarà attivata, a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, una fase di verifica sulle manifestazioni di interesse al presente Piano da parte dei dipendenti potenzialmente destinatari.

3.2. A tal fine, l'Azienda, a partire dal 14 marzo 2018 affiggerà in bacheca, inserirà nella intranet aziendale "Aconnect" e invierà a mezzo posta elettronica, un comunicato a tutto il personale in forza presso la sede direzionale di Nuova Sidap S.r.l. di Rozzano (MI) nonché nei punti di vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, per illustrare i contenuti del presente Piano ed il termine di adesione. In particolare, verrà fissato un termine fino a tutto il 15 giugno 2018 incluso, per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti interessati alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base di quanto previsto dal presente verbale di accordo. Le OO.SS. provvederanno a comunicare i contenuti del presente accordo secondo le modalità in uso.

3.3. Le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti, che conterranno apposita dichiarazione di delega all'Azienda al trattamento dei dati contributivi e previdenziali (come da modulo allegato al presente verbale di accordo), dovranno pervenire alla Società secondo una delle seguenti modalità, anche al fine dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità di cui al punto 4. che segue:

a) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: hr@autogrill.net;

b) tramite raccomandata a.r. alla sede direzionale della Società (Rozzano - MI - loc. Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5 – cap 20089), all'attenzione dell'Ufficio Risorse Umane;

c) per P.E.C. al seguente indirizzo: hr.autogrill@legalmail.it.

3.4. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle manifestazioni di interesse, ovvero entro il 30 giugno 2018, la Società comunicherà alle OO.SS. ed alla RSA/RSU interessate il numero degli aderenti.

3.5. La Società presenterà all'INPS di Alessandria apposita domanda, allegando copia originale del presente verbale ed elenco nominativo dei dipendenti interessati al Piano, al fine di consentire all'Istituto di effettuare l'istruttoria per verificare la presenza dei requisiti previsti per legge e di cui all'art. 4 L. 92/12. La Società predisporrà inoltre gli adempimenti necessari al fine di ottenere la validazione del presente accordo, con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto previdenziale.

3.6. Una volta ottenuto il provvedimento di validazione da parte dell'INPS, la Società procederà alla sottoscrizione presso le sedi competenti degli accordi individuali di risoluzione consensuale con i dipendenti interessati dal Piano, che prevederanno la



cessazione del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 ottobre 2018, conformemente a quanto previsto al punto 5.

4. Criteri di priorità

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori rispetto alle 53 attese, troveranno applicazione i seguenti criteri di priorità:

- a) dipendenti che hanno maturato o che matureranno i requisiti pensionistici (sia di vecchiaia, che di anzianità) nel minor lasso temporale;
- b) a parità di data di maturazione del diritto alla pensione, sempre che avvenga nel periodo indicato dal presente accordo, verrà data priorità a coloro che raggiungano i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- c) in caso di ulteriore concomitanza della data di maturazione della pensione, sarà data la precedenza a chi avrà manifestato prioritariamente l'adesione al Piano in oggetto secondo le modalità di cui al punto 3.3. che precede.

5. Tempistiche delle cessazioni e misure nei confronti dei dipendenti interessati dal Piano

Tenuto conto delle tempistiche richieste dal procedimento amministrativo di validazione da parte dell'INPS, gli accordi individuali di risoluzione consensuale con i dipendenti interessati dal Piano verranno sottoscritti presumibilmente non prima del 15 settembre 2018, secondo la programmazione che verrà comunicata dall'Azienda e, in ogni caso, prevederanno la cessazione del rapporto di lavoro in data 31 ottobre 2018, fatti salvi i diversi accordi individuali che prevedano una data di cessazione antecedente al 31 ottobre 2018.

6. Clausole finali e monitoraggio

Con cadenza mensile, l'Azienda procederà ad informare le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo circa lo stato di avanzamento del Piano.

Le Parti concordano di effettuare un incontro nel mese di ottobre 2018, al fine di verificare se il numero di uscite ai sensi del Piano è tale da consentire la necessaria riduzione dei costi e, di conseguenza, creare eventualmente le condizioni anche per l'inserimento di nuove figure professionali e favorire così un ricambio generazionale.


Resta inteso che l'efficacia del presente accordo e le obbligazioni nello stesso previste a carico dell'Azienda sono subordinate alla validazione dello stesso da parte dell'INPS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 L. 92/12.

Alla luce delle manifestazioni di interesse validate dall'INPS, le Parti procederanno ad incontri in sede locale allo scopo di valutare le misure necessarie a garantire un efficace funzionamento delle unità di vendita.

Si allega al presente verbale di accordo: modulo di adesione e delega che i dipendenti dovranno utilizzare per trasmettere la propria manifestazione di interesse.

Letto, Confermato e Sottoscritto.


Nuova Sidap S.r.l.




Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltoes UIL



ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4 L. 92/12

ADESIONE ALL'ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 L. 92/12 E DELEGA AL TRATTAMENTO DEI DATI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

Il/la sottoscritto/a nato/a a il c.f.: dipendente di Nuova Sidap S.r.l., nell'unità produttiva di comunica la sua adesione all'accordo sindacale sottoscritto ex art. 4 L. 92/12 ed è consapevole che tale adesione resta, comunque, subordinata al successivo completamento da parte dell'INPS delle verifiche dei requisiti individuali.

Inoltre, in considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a delega espressamente la predetta Società al trattamento dei miei dati contributivi e previdenziali, anche ai fini del completamento da parte dell'INPS delle verifiche richieste dalla normativa in oggetto.

Data,

Il/la dipendente sig./sig.ra

Firma

